

REPVBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BRIONA

PROVINCIA DI NOVARA

**ATTIVITA' DI RIQUALIFICAZIONE AGRICOLO-AMBIENTALE IN LOCALITA' CASCINE "COSTANZA" E "VITTORIA" ESERCITATA DALLA DITTA "MONTIPO' COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." - CONVENZIONE INERENTE LE MODALITA' CONTRIBUTIVE DEL DIRITTO DI ESCAVAZIONE E L'ATTIVITA' DI CONTROLLO EFFETTUATA DAL COMUNE DI BRIONA IN MERITO ALLA PROROGA DELLA DURATA DELL'INTERVENTO.**

L'anno duemilaquindici, il giorno..... del mese di....., presso....., innanzi a me ....., sono comparsi:

1) il Comune di Briona, C.F. 80005410032, con sede legale in Briona (NO), Via Generale Solaroli n. 11, in persona del Responsabile del Servizio Tecnico, Depaoli Arch. Giampietro, nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione Novarese 2000 n. 3 del 07/07/2014, il quale agisce in nome e per conto del Comune, aderente a detta Unione Novarese 2000, ente locale di secondo grado, costituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, d.lgs. n. 267/2000, presso cui per la carica elegge domicilio e che rappresenta, nel seguito "Comune";

2) la società "Montipò Costruzioni Generali S.r.l.", C.F. 00474860038, con sede legale in Novara, Piazza Martiri della Libertà n. 4, capitale sociale € 250.000,00, iscritta nel registro delle imprese di Novara al n.00474860038, in persona di Stipari Walter, nato a Novara il 11/11/1929, c.f. ...., il quale agisce in nome e per conto di detta società in forza del vigente statuto sociale [di procura speciale rogito notaio ecc....], in qualità di ....., nel seguito "Concessionaria";

Detti comparenti, della cui identità, io.....sono certo, mi chiedono di ricevere il presente Atto, con le seguenti

**PREMESSE**

A. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 1° settembre 2008 la Ditta Montipò

Costruzioni Generali Srl con sede legale in Novara è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 69/1978 e s.m.i. ad eseguire un intervento di riqualificazione agricolo-ambientale con esercizio di attività estrattiva sui fondi siti in Briona, frazione San Bernardino, località Cascine Costanza e Vittoria, e distinti in Catasto come segue:

Foglio 20,	particella n. 1
Foglio 20,	particella n. 2
Foglio 21,	particella n. 5
Foglio 21,	particella n. 7
Foglio 21,	particella n. 8
Foglio 21,	particella n. 13
Foglio 21,	particella n. 18
Foglio 21,	particella n. 1
Foglio 21,	particella n. 2
Foglio 21,	particella n. 17
Foglio 21,	particella n. 23
Foglio 21,	particella n. 24
Foglio 21,	particella n. 25
Foglio 21,	particella n. 26
Foglio 21,	particella n. 27
Foglio 21,	particella n. 28
Foglio 21,	particella n. 12
Foglio 21,	particella n. 14
Foglio 21,	particella n. 15
Foglio 21,	particella n. 29

B. In esecuzione della citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 01/09/2008, si provvedeva alla stipulazione di una convenzione tra il Comune e la Concessionaria, innanzi al Notaio Fabio Autieri di Novara, n. rep. 28959 del 26/05/2009, nella quale erano stabilite le modalità contributive relative al “diritto di escavazione”, nonché modi e tempi di svolgimento

dell'attività di controllo esercitata dal Comune.

C. Con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000 n. 243 del 10 giugno 2009 l'intervento è stato autorizzato per la durata di cinque anni dalla data della determinazione stessa, e pertanto fino alla data del 9 giugno 2014, e sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nella seguente documentazione:

- determinazione dirigenziale del 3° Settore – Ambiente, Ecologia, Energia della Provincia di Novara n. 1206/2008, con i relativi Allegati A, B, C e D,
- piano di monitoraggio delle componenti ambientali redatto dal proponente ai sensi dell'allegato A della determinazione sopra citata,
- valutazione del rischio archeologico redatto dal proponente ai sensi dell'allegato A della determinazione sopra citata,
- convenzione tra l'Amministrazione Comunale ed il proponente riguardante le modalità contributive del diritto di escavazione e l'attività di controllo esercitata dal Comune di Briona,
- convenzione per il riuso finale delle aree recuperate a fini naturalistici.

D. L'intervento estrattivo in oggetto non si è concluso nei tempi previsti, e la Provincia di Novara, con nota n. 0097546 del 10/07/2013, visti gli esiti della seduta della Conferenza dei Servizi in data 30/05/2013 e dell'integrazione documentale in data 4/07/2013, ha espresso parere favorevole al rinnovo dell'autorizzazione per 5 anni, secondo le prescrizioni in essa contenute.

E. Con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica dell'Unione Novarese 2000 n. 114 del 15/05/2014 è stata pertanto concessa una proroga di cinque anni alla durata complessiva dell'intervento, fino alla data del 9 giugno 2019, con l'espressa indicazione della necessità della stipula di una nuova convenzione inerente le modalità contributive del diritto di escavazione e l'attività di controllo effettuata dal Comune di Briona, e dell'aggiornamento della cauzione o garanzia assicurativa il cui importo è stato stabilito dalla Provincia di Novara in Euro 2.505.704,00.

F. A seguito dell'approvazione, con D.G.R. n. 38-7264, dell'aggiornamento delle linee guida per gli interventi di recupero ambientale di siti di cava e relativi importi economici da utilizzare

per il calcolo delle cauzioni a carico del richiedente, l'importo della suddetta cauzione può essere rideterminato in Euro 1.541.044,95.

G. Il Comune prendeva atto di quanto sopra ed approvava, per conseguenza, con deliberazione della Giunta comunale n. .... del ...../2015, lo schema della presente Convenzione, con la quale la Concessionaria conferma e integra gli impegni già assunti con la citata convenzione del 26/05/2009 ed, in particolare:

1) conferma la disponibilità a rimborsare le spese sostenute dal Comune per esercitare correttamente le attività di controllo consistenti in rilievi e sopralluoghi da parte di tecnici specializzati, essendo l'Ente sprovvisto di personale in possesso di specifica competenza in materia;

2) dato atto che l'importo inizialmente previsto ed approvato con la citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 01/09/2008, pari a presunti Euro 464.294,16 (quattrocentosessantaquattromiladuecentonovantaquattro/16), in ragione di una quantità di materiale inerte da asportare pari a circa mc 1.406.952 (unmilionequattrocentoseimilanovecentocinquantadue metri cubi), non è stato interamente corrisposto, a seguito del mancato completamento dell'intervento nei tempi previsti, dichiara che le quantità residue di materiale inerte da asportare, oggetto della presente Convenzione, ammontano a mc 871.259 (ottocentosettantunmiladuecentocinquantanove), cui corrisponde un diritto di escavazione pari a complessivi Euro 313.653,24 (trecentotredicimilaseicentocinquantatre/24) tenuto conto dell'aggiornamento dei parametri unitari delle "Tariffe del diritto di escavazione" dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14/2006, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 10 – 378 del 6 ottobre 2014, in virtù del quale la tariffa dovuta per l'intervento di cui trattasi relativamente agli anni 2014 – 2015 risulta essere fissata in Euro 0,52 per ogni metro cubo di materiale estratto, di cui € 0,36 da corrispondere al Comune e € 0,16 alla Regione Piemonte.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE E RAPPRESENTATE, CON IL PRESENTE ATTO, DA FAR VALERE AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO NEL SEGUITO.

## **Art. 1. Premesse.**

Le sopra estese premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

## **Art. 2. Obblighi delle Parti.**

1) La Concessionaria si impegna a corrispondere al Comune l'importo di Euro 0,36/mc (zero/36 per metro cubo) di materiale estratto, fatte salve le eventuali modifiche eventualmente introdotte dalla Regione Piemonte nell'ambito della propria potestà normativa.

2) La Concessionaria si impegna, per l'effetto, a versare al Comune in esecuzione della presente Convenzione la somma complessiva presunta di Euro 313.653,24 (trecentotredicimilaseicentocinquantatre/24) che verrà introitata dal Comune all'interno del proprio bilancio di previsione pluriennale a partire dall'anno 2015, nonché sui futuri esercizi finanziari.

3) La Concessionaria si impegna ad effettuare i pagamenti al Comune, mediante bonifici bancari, in due rate annuali: la prima, in acconto, entro il 15 Giugno; la seconda, a saldo, entro il 15 Dicembre.

I pagamenti alla Regione sono regolati dalla D.G.R. n. 11-379 del 6/10/2014.

4) Entro il 31 dicembre di ogni anno di attività, la Concessionaria si impegna a comunicare al Comune e alla Regione Piemonte le modalità di quantificazione del materiale estratto secondo uno dei seguenti procedimenti:

- in relazione alla cubatura annua estraibile prevista dal progetto autorizzato ai sensi della L.R. n. 69/1978 e ss.mm.ii.; in tal caso, a conclusione dell'attività estrattiva, il Comune effettuerà le opportune attività di verifica, al fine di valutare quanto effettivamente dovuto ed addebitare le eventuali differenze riscontrate all'ultima *tranche* di pagamenti;

- mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi e per gli effetti, anche penali, di cui agli artt. 47 e 238, d.P.R. n. 445/2000, secondo il modello allegato alla D.G.R. Piemonte n.7-8070 del 28/01/2008; in tal caso la Concessionaria dovrà fornire tutta la

documentazione idonea e verificabile, atta a comprovare la veridicità delle dichiarazioni presentate.

La Concessionaria da atto che il mancato o non corretto pagamento delle tariffe del diritto di escavazione per l'anno di competenza costituisce motivo di avvio di procedura di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art.17, L.R. n. 69/1978.

Le tariffe verranno aggiornate con deliberazione della Giunta Regionale ogni due anni sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

5) Fatte salve le modificazione apportate al progetto originario contestualmente alla richiesta di proroga della durata dell'intervento, resta in vigore tutto quanto stabilito con la "Convenzione per il riuso finale delle aree recuperate a fini naturalistici nell'ambito del progetto di riqualificazione agricolo-ambientale delle cascine Costanza e Vittoria presentato dalla Ditta Montipò Costruzioni Generali S.r.l." stipulata innanzi al Notaio Fabio Auteri di Novara, n. rep. 28961 del 26/05/2009.

6) Essendo il Comune e l'Unione cui esso aderisce sprovvisti di personale in possesso di specifica competenza in materia geologico-ambientale, il Comune affiderà i necessari incarichi professionali di controllo a tecnici qualificati per l'effettuazione di tutte le indagini e le verificazioni atte a valutare la corretta esecuzione degli interventi, compreso quanto contenuto nell'allegato "C" della D.D. n.1206/2008 della Provincia di Novara e di verifica dei quantitativi di materiale asportato.

La Concessionaria si impegna a rimborsare al Comune tutti gli oneri sostenuti in relazione a detti incarichi professionali entro e non oltre trenta giorni dalla trasmissione di copia del mandato di liquidazione.

7) Il Comune si impegna a trasmettere alla Concessionaria il provvedimento di incarico ai tecnici qualificati entro trenta giorni dall'affidamento.

### **Art. 3. Disposizioni operative.**

1) La cadenza dei controlli eseguiti dal Comune è così stabilita:

- n. quattro controlli annui ordinari;
- n. un controllo al termine del recupero ambientale;
- n. un controllo per la verifica dei quantitativi estratti;
- eventuali controlli straordinari che il Comune dovesse ritenere necessari a seguito di segnalazioni da parte di soggetti istituzionali (C.F.S., A.R.P.A., U.T.C., ecc.).

2) I mezzi di movimentazione e trasporto terra e inerti possono lavorare e circolare oltre le ore 19.00.

**Art. 4. Polizza fideiussoria.**

La Concessionaria, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ed in relazione a quanto stabilito dalla Provincia di Novara, ha prodotto in atti polizza fidejussoria per un importo pari ad Euro ..... (Euro.....), rilasciata da ....., Agenzia di .....il .....

Tale cauzione sarà svincolata ai sensi della specifica normativa vigente in materia di interventi di recupero ambientale.

Nel caso di inadempienze da parte della Concessionaria, l'Ente ha diritto di valersi in tutto o in parte, di propria autorità, della suddetta cauzione e la Concessionaria è tenuta a reintegrarla nella misura iniziale.

**Art. 5. Clausola compromissoria.**

La Clausola compromissoria è espressamente esclusa.

**Art. 6. Spese.**

Le spese relative alla stipulazione e registrazione della presente convenzione sono a carico della Concessionaria.

Letto, approvato e sottoscritto.